

**GARA MULTILOTTO A PROCEDURA APERTA, AI SENTI DELL'ART. 71 DEL D.LGS. N. 36/2023, PER L'AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI COPERTURA ASSICURATIVA DI AGECE – ID SINTEL 184047966**

**F.A.Q. – Aggiornamento del 01 luglio 2024**

\*\*\*\*\*

**QUESITO n.9**

**LOTTO 5 - INFORTUNI.**

- Relativamente alla categoria 2) DIPENDENTI (con esclusione dei dipendenti con contratto CCNL "Gas-Acqua") si chiede di comunicare il numero dei dipendenti da assicurare.
- Relativamente alla garanzia IPM: si chiede di specificare che tipo di garanzia si tratta, se trattasi di "INVALIDITA' PERMANENTE DA MALATTIA". Si chiede di chiarire se si intende assicurata l'insorgenza della malattia o la manifestazione.;
- Si chiede di indicare il numero di dipendenti per categoria.
- Si chiede di indicare l'età media dei dipendenti.
- Si chiede di indicare la RAL media assicurata per categoria.
- Si chiede di indicare se sono presenti Operai, in che numero e il tipo di attività svolta

**RISPOSTA n.9**

- Con riferimento al quesito 9 sub lett. a), c), d), e) f) di seguito una tabella riepilogativa:

NUMERO DIPENDENTI	CCNL	OPERAI	IMPIEGATI	ANNO 2023 RETRIBUZIONE LORDA ANNUA	RAL MEDIA
216	DIPENDENTI GAS- ACQUA	15	201	8.094.475,41 €	37.474,42 €
312	DIPENDENTI - ENTI LOCALI	300	12	6.552.588,54 €	21.001,89 €
6	DIRIGENTI AGECE			517.553,93 €	86.258,99 €
12	SOMMINISTRATI - GAS ACQUA	3	9	155.436,33 €	12.953,03 €
153	SOMMINISTRATI - ENTI LOCALI	153		1.265.001,67 €	8.267,98 €
<b>TOTALE</b>				<b>16.585.055,88 €</b>	

<b>Età à media dipendenti</b>	53 anni
<b>operai attività svolte</b>	addetti al forno crematorio, alla logistica, operatori nelle mense scolastiche

- Con riferimento al quesito 9 sub lett. b)

Si conferma che la garanzia IPM (Invalidità Permanente da Malattia) deve intendersi compresa in polizza limitatamente agli assicurati appartenenti alle categorie “1.1 Dirigenti” e “1.3 Dipendenti contratto CCNL Gas-Acqua”, come specificato agli artt. 12 e 13 della Sez. III di polizza.

Per quanto concerne la categoria “1.2 Dipendenti (con esclusione dei dipendenti con contratto CCNL Gas-Acqua)”, il rischio assicurato riguarda solo ed esclusivamente gli infortuni derivanti da circolazione stradale in qualità di conducente e/o trasportato, come specificato all’art. 1.2 della sez. VI di polizza

Per tale categoria quindi deve intendersi come non operante la garanzia IPM e quindi deve intendersi come semplice refuso e priva di effetto la dicitura “IPM” riportata per errore nella tabella riepilogativa delle garanzie e somme assicurate del citato articolo

\*\*\*\*\*

## **QUESITO n. 10**

### **LOTTO 2 - RCT /RCO**

**1)** si chiede conferma che nella statica sinistri i sinistri chiusi pagati siano indicati al lordo della franchigia contrattuale

**2)** si chiede aggiornamento se possibile, della situazione sinistri almeno al 30.05.2024.

**3)** si chiede premio annuo lordo in corso e franchigia in corso precisano se trattasi di franchigia tradizionale o franchigia in SIR; in questo ultimo caso si chiede pubblicazione dei sinistri sotto sotto sir.

**4)** art. 3bis – malattie professionali e limiti di garanzia – si chiede conferma che quanto disciplinato nell’ultimo capoverso del presente articolo sia da intendersi quale refuso, con la conseguenza che sono da intendersi escluse a tutti gli effetti le malattie professionali direttamente o indirettamente derivanti, seppur in parte, dall’esposizione e/o contatto con l’asbesto, l’amianto e/o qualsiasi altra sostanza contenente in qualunque forma o misura l’asbesto o l’amianto.

**5)** si chiede chiarimento circa la franchigia frontale di polizza oggetto di variante.

L’articolo 3 di polizza prevede la franchigia frontale di € 1.000 da capitolato con possibilità di apportare variante migliorativa riducendo la stessa a € 500,00 ed attribuzione di punti 10. Si nota tuttavia che il successivo articolo 4 – scoperti franchigie limiti di indennizzo, prevede alla lettera a) Franchigia frontale per ogni sinistro (salvo quanto diversamente indicato) una franchigia di €. 500,00.

Si chiede gentilmente di precisare l’ammontare della franchigia frontale da capitolato (se € 1.000 o se € 500,00

**6)** considerando che la polizza in esame è gestita con premio Flat, senza regolazione premio, si chiede conferma che quanto disciplinato all’art. 1 Art. 1 –Oggetto dell’Assicurazione di Responsabilità Civile verso terzi (R.C.T.) – capoverso 7 – sia frutto di refuso e che eventuali comunicazioni circa nuove attività da parte dell’assicurato siano da comunicarsi entro 15gg dalla determina/delibera di incarico della nuova attività, salvo che non si tratti di attività sostanzialmente analoghe o assimilabili a quelle già evidenziate.

## RISPOSTA n.10

- 1) Si conferma;
- 2) Non ci sono variazioni rispetto alla statistica sinistri già pubblicata.
- 3) Premio annuo lordo €. 53.620,00 – franchigia frontale (no SIR) €. 150,00 per sinistro
- 4) Si conferma. La fattispecie indicata rientra tra le esclusioni di polizza, come indicato all'ultimo alinea dell'art. 3bis, punto 2
- 5) Si conferma che l'importo della "franchigia frontale" è oggetto di variante (TEC\_2.3). Si precisa quindi, a rettifica di quanto indicato alla lett. a) dell'art. 4, sez. 4 di polizza, che la franchigia frontale (salvo quanto diversamente indicato) operante sarà quella prescelta dall'operatore tra le due previste nel contesto dell'opzione migliorativa TEC\_2.3 ovvero €. 1.000,00 per sinistro oppure €. 500,00 per sinistro
- 6) Si conferma.

\*\*\*\*\*

## QUESITO n. 11

### LOTTO 1 - ALL RISKS

1. Relativamente alla garanzia EVENTI ATMOSFERICI, INONDAZIONI, ALLUVIONI, ALLAGAMENTI E TERREMOTO si chiede di confermare che i limiti in cifra fissa siano per sinistro, annualità assicurativa e in aggregato per tutti i beni assicurati;
2. Si chiede di confermare che nel novero dei beni assicurati siano esclusi: a) reti fognarie, acquedottistiche, elettriche, di distribuzione gas, di fibre ottiche; b) centrali idroelettriche, acquedotti, canali artificiali e ogni altra opera di ingegneria idraulica; c) centrali termoelettriche, centrali solari, centrali eoliche, centrali geotermoelettriche; d) fabbricati, impianti e/o macchinari destinati alla gestione del ciclo dei rifiuti (raccolta, smaltimento, trattamento) anche se in uso a terzi. Nel caso siano presenti invece sia prega di comunicare: ubicazione precisa, destinazione d'uso, valore (fabbricati e contenuto), se in uso a terzi;
3. Differenziale storico-artistico: chiediamo conferma sia dovuto nel limite della garanzia colpita da sinistro;
4. Si chiede di confermare il premio annuo lordo a base d'asta a riferimento dell'offerta economica per il presente Lotto;
5. Si chiede di confermare che le somme assicurate per Fabbricati e Contenuto siano a pra;
6. Si chiede di conoscere la stima del valore a nuovo del Contenuto;
7. Si chiedono attuali limiti scoperti e franchigie relativi alle garanzie Terremoto, inondazione alluvione allagamento, eventi atmosferici, stop loss e franchigia frontale
8. Si chiedono le somme assicurate in corso;
9. Si chiede di confermare che non siano ammesse varianti libere al capitolato di gara;
10. Si chiede di trasmettere, se disponibile, la situazione sinistri aggiornata, in particolar modo relativamente ai sinistri aperti per danni da eventi atmosferici;
11. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: "Esclusione Cyber risk" Property - DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo

o con l'operatività di un "Sistema Informatico". Incidente Cyber: • qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"

• qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".

Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico". Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico".

Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk. Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:

• "Atto Cyber" (->definizione) e "Incidente Cyber" (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Per tale esclusione non sono applicabili eventuali condizioni particolari "Colpa grave" e "Buona fede" che pertanto – anche se presenti nel contratto - si intendono nulle e prive di ogni effetto in relazione agli eventi sopra indicati che rientrano nell'esclusione CYBER. Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

• la perdita fisica o il danno alla proprietà; • se prevista la copertura in polizza, qualsiasi danno da interruzione di attività che deriva direttamente dalla perdita fisica o dal danno alla proprietà; causati da incendio, esplosione, scoppio, anche se un Atto Cyber e/o un Incidente Cyber sono considerati come causa indiretta o concorrente del danno. Pertanto, qualsiasi perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino o riproduzione di qualsiasi "Dato informatico": • non è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato esclusivamente da un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione);

• è indennizzabile ai sensi della presente polizza se causato da incendio, esplosione, scoppio, anche se un "Atto Cyber" (->definizione) e/o un "Incidente Cyber" (->definizione) costituiscono causa indiretta o concorrente della perdita, rimanendo comunque escluso l'importo relativo al valore dei "Dati informatici"; ferma l'applicazione della delimitazione di garanzia "Supporto di Dati e Dati" e relativi limiti e franchigie. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

12. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola:

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE DEL RISCHIO "MALATTIE PANDEMICHE O EPIDEMICHE"**

Con riferimento a tutte le coperture previste dal presente contratto, resta convenuto che la presente polizza non comprende il rischio per "Malattia pandemica o epidemica". Per gli effetti della presente pattuizione, per Malattia pandemica o epidemica si intende qualsiasi malattia, patologia, morbo, infezione, condizione o disturbo causati, in tutto in parte, da qualsiasi contatto diretto o indiretto o esposizione ad agenti patogeni di qualsiasi natura (quali, indicativamente e non esaustivamente, virus, batteri o parassiti), indipendentemente dal metodo di trasmissione, contatto o esposizione, in ordine ai quali sia stata riconosciuta dalle autorità sanitarie internazionali o nazionali una diffusione a livello pandemico, ovvero anche più limitatamente epidemico locale ma che, in quest'ultimo caso, per la gravità abbia comportato l'adozione da parte delle competenti autorità di specifiche disposizioni o misure finalizzate a prevenire la diffusione e/o contenere il contagio. Di conseguenza è esclusa la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danni direttamente o indirettamente causati, derivanti o riconducibili a qualsiasi Malattia pandemica o epidemica, come sopra definita. Resta altresì specificatamente convenuto che: • sono esclusi i danni e le perdite che possono derivare dagli atti e dalle misure per prevenire il contagio da qualsiasi Malattia pandemica o epidemica disposte dalle competenti autorità, anche in relazione alla chiusura e alla restrizione dell'attività o per finalità di decontaminazione e disinfezione; • la presenza, la minaccia o il sospetto della presenza di una Malattia pandemica o epidemica non può in ogni caso costituire una perdita o un danno indennizzabili ai sensi di polizza. Quanto oggetto della presente pattuizione specifica sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che pertanto deve intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente pattuizione.

13. Si chiede disponibilità in caso di aggiudicazione del rischio all'inserimento in polizza, anche eventualmente in sostituzione di clausole analoghe già presenti nel Capitolato, della seguente clausola: MISURE RESTRITTIVE – SANZIONI INTERNAZIONALI - La Compagnia dichiara e il Contraente prende atto che la Compagnia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone la Compagnia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

**CLAUSOLA DI ESCLUSIONE TERRITORIALE** - Resta convenuto che il presente contratto non comprende i rischi e quindi esclude la prestazione di qualsiasi servizio assicurativo, copertura o qualsiasi beneficio, in relazione a perdita, danno o responsabilità: (i) derivanti da attività nei Paesi elencati in calce alla presente clausola o nelle relative acque territoriali, zona contigua, zona economica esclusiva ("le Acque"), diverse dal solo passaggio senza alcuna sosta in uno o più dei predetti Paesi / Territori o relative Acque e con l'eccezione delle rotte internazionali; (ii) sostenuti dal governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori, da persone fisiche o giuridiche residenti in uno dei predetti Paesi o territori o situate in uno degli stessi o nelle loro Acque; (iii) derivanti da attività che direttamente o indirettamente coinvolgano o siano effettuate a vantaggio del governo di uno o più dei predetti Paesi / Territori o di persone o entità residenti o situate in uno o più degli stessi. In ogni caso la presente esclusione territoriale non si applica alle attività svolte, o ai servizi forniti, in caso di emergenza al fine di garantire la sicurezza e/o la protezione. Non si applica inoltre ai casi in cui il rischio connesso sia stato notificato all'assicuratore e lo stesso abbia confermato per iscritto la copertura per lo specifico rischio. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: AFGHANISTAN, CUBA, BIELORUSSIA, RUSSIA, VENEZUELA, IRAN, SIRIA, LIBIA, COREA DEL NORD, CRIMEA E REGIONI POP. DI DONECK E DI LUGANSK,

MYANMAR, REGIONE POPOLARE DI KHERSON E DELLA REGIONE POPOLARE DI ZAPORIZHZHIA - La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione.

#### RISPOSTA n.11

- 1) Si conferma
- 2) Si conferma
- 3) Si conferma
- 4) Come chiaramente indicato alla relativa Scheda di offerta economica, si conferma che la base d'asta lorda BIENNALE del presente lotto è pari ad €. 700.000,00, quindi €. 350.000,00 per ciascuna annualità
- 5) Si conferma.
- 6) Non è possibile fornire il dettaglio del dato.
- 7)

Terremoto	Scoperto 10% Col minimo di: €. 20.000,00	Limiti di indennizzo:  50% della somma assicurata per ubicazione colpita dal sinistro con limite €. 10.000.000,00 per sinistro e per tutte le ubicazioni
Allagamenti	Scoperto 10% Col minimo di: €. 3.000,00	Limite di indennizzo:  30% del valore dell'ubicazione colpita da sinistro, col limite €. 5.000.000 per tutte i beni assicurati
Inondazioni, alluvioni	Scoperto 10% Col minimo di: €. 5.000,00	Limite indennizzo:  50% per ubicazione dal con limite €. 10.000.000,00 per sinistro e per tutte le ubicazioni
Eventi atmosferici	Scoperto 10% Col minimo di: €. 1.000,00	Limite indennizzo:  80% del valore relativo all'ubicazione colpita dal sinistro

8)

PARTITE	VALORI/LIMITI €
1- Beni immobili	281.461.002,10
2 - Fabbricati di interesse storico od artistico	154.952.772,99
3 - Beni mobili/Contenuto	9.560.000,00
4 - Archivi a P.R.A.	775.000,00
5 - Ricorso Terzi	10.000.000,00
TOTALE SOMME ASSICURATE	301.796.002,10

- 9) Si conferma



10) Aggiornamento al 31/05/2024 della statistica pubblicata

**Lotto 1 – All Risk- STATISTICA SINISTRI agg. periodo 31/12/2023 – 31/05/2024**

assicurato	Accadimento	Stato Sinistro	Data Chiusura	Pagamenti Effettuati	Spese Sostenute	Franchigie Incassate	Riserve	Esiste Danno Cose	Causale Garanzia
A.G.E.C.	14/02/2024	APERTO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.712,55	SI	ACQUA
A.G.E.C.	14/11/2023	APERTO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.712,55	SI	FENOMENO ELETTRICO
A.G.E.C.	13/03/2024	APERTO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.712,55	SI	ACQUA
A.G.E.C.	11/03/2024	CHIUSO SS	09/05/2024	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	SI	ACQUA
A.G.E.C.	22/04/2024	APERTO		€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00	€ 1.712,55	SI	FENOMENO ELETTRICO

11) Si conferma. Vedasi riscontro ai precedenti specifici quesiti pubblicati

12) Si conferma. Vedasi riscontro ai precedenti specifici quesiti pubblicati

13) Si conferma. Vedasi riscontro ai precedenti specifici quesiti pubblicati

\*\*\*\*\*

**QUESITO n. 12**

**LOTTE 3 e 4 - RC PATRIMONIALE E TUTELA LEGALE**

- 1) Conferma che le statistiche sinistri pubblicate siano aggiornate al 31/12/2023 e, in tal caso, si chiede di fornire un aggiornamento più recente;
- 2) Conferma che le polizze indicate non prevedano il servizio di brokeraggio; in caso contrario, si chiede di indicare il broker e le relative provvigioni.

**RISPOSTA n. 12**

- 1) Si Conferma. Di seguito l'aggiornamento al 31/05/2024 della statistica sx della Polizza RC Patrimoniale; per la Tutela Legale non ci sono variazioni rispetto alla statistica già pubblicata con aggiornamento al 31/12/2023.

**Lotto 3 - Polizza RC PATRIMONIALE- STATISTICA SINISTRI agg. periodo 31/12/2023 – 31/05/2024**

CONTRAENTE	STATO SINISTRO	RECLAMANTE	DATA NOTIFICA	SOMMA NETTA RISERVATA	SOMMA NETTA PAGATA	COSTI RISERVATA GIUSTIZIA/PERITALI	COSTI PAGATI GIUSTIZIA/PERITALI
A.G.E.C. - Azienda Gestione Edifici Comunali	Open	omissis	29/02/2024	0,00	0,00	0,00	0,00

- 2) Si Conferma.

\*\*\*\*\*

## QUESITO n.13

### LOTTO 2 - RCT/O:

1. Chiediamo conferma circa l'immodificabilità del capitolato.
2. Precedente assicuratore.
3. retribuzioni in corso ultime tre annualità.
4. premio annuo lordo in corso
5. importo della franchigia in corso.
6. modalità gestione franchigia (tradizionale, SIR) in corso.
7. Il testo di gara coincide col testo in corso? In caso di risposta negativa Vi preghiamo di indicarci le differenze.
8. l'Ente è proprietario di strutture residenziali e sanitarie per anziani? • l'Ente gestisce strutture residenziali e sanitarie per anziani?
9. In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di inserire la seguente clausola: "In caso di proprietà o gestione da parte dell'Ente (sia diretta che indiretta) di strutture residenziali e sanitarie per anziani, sono esclusi i danni derivanti da pandemia o epidemia (compreso Covid 19), sia RCT che RCO, riconducibili a dette strutture."
10. In caso di aggiudicazione del rischio si richiede la possibilità di sostituire, laddove prevista, o di inserire le seguenti clausole:
  1. Esclusione Cyber DEFINIZIONI Atto Cyber: qualsiasi atto o serie di atti correlati non autorizzati, dolosi o criminali ovvero una loro minaccia vera o presunta che, anche e non solo attraverso Malware o simili, indipendentemente dal tempo e dal luogo in cui sono posti in essere, possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di un "Sistema Informatico". Incidente Cyber:
    - qualsiasi errore, omissione o serie correlata di errori od omissioni che possono comportare interferenze con la possibilità di accesso, di utilizzo o con l'operatività di qualsiasi "Sistema Informatico"
    - qualsiasi forma non dolosa o criminale di indisponibilità, di guasto e relativa serie di errori od omissioni che impedisce l'accesso, l'utilizzo e/o la regolare operatività di un "Sistema Informatico".Dati informatici: qualsiasi informazione leggibile, compresi programmi e software, a prescindere dalla forma o modo in cui viene utilizzata (es. testo, figura, voce o immagini), consultata, trasmessa, elaborata, aperta o memorizzata da un "Sistema Informatico". Malware o simili: qualsiasi programma informatico (che implica o meno l'auto-replicazione), inclusi a titolo esemplificativo "Virus", "Trojan Horse", "Worm", "Logic Bombs", "Ransomware", "Wiper", "Denial o Distributed Denial of Service Attacks", creato intenzionalmente con lo scopo di danneggiare, alterare una o più caratteristiche di un "Sistema Informatico". Sistema Informatico: qualsiasi computer, hardware, tecnologia dell'informazione e sistema di comunicazione o dispositivo elettronico, incluso qualsiasi sistema simile o qualsiasi configurazione degli stessi e incluso qualsiasi dispositivo di input, output e/o archiviazione informatica dati, apparecchiature di rete o struttura/servizio di backup. Supporto per l'elaborazione dei dati: indica qualsiasi proprietà assicurata dalla presente Polizza su cui possono essere archiviati i "Dati informatici" ma non i Dati informatici stessi. Esclusione Cyber Risk - Dalla presente copertura sono escluse: perdite; responsabilità; danni materiali o non materiali di qualunque natura; danni da interruzione di esercizio; perdita di utilizzo, riduzione della funzionalità, riparazione, sostituzione, ripristino, riproduzione, perdita o furto di qualsiasi "Dato Informatico" (->definizione), od ogni altro ammontare relativo al valore del "Dato Informatico" (->definizione) stesso; direttamente o indirettamente causati e/o derivanti da e/o connessi e/o attribuibili anche in parte ai seguenti eventi:



- “Atto Cyber” (->definizione) e “Incidente Cyber” (->definizione) ivi inclusa, ogni azione adottata per controllarli, prevenirli, terminarli o porvi comunque rimedio; Fatti salvi gli altri e diversi termini, condizioni ed esclusioni, si precisa che la presente polizza copre:

- i danni materiali o corporali involontariamente cagionati a terzi;

- e, nell'ambito del sotto limite previsto in polizza i danni derivanti da interruzioni o sospensioni, totali o parziali, di qualsiasi attività di terzi se sono conseguenti ai predetti danni materiali o corporali, derivanti da un Atto o Incidente Cyber (->definizioni). Non sono quindi coperti i danni di qualsiasi natura ai Dati Informatici e i danni da stress emotivo/sofferenza psicologica. La presente pattuizione sostituisce e prevale su ogni eventuale diversa o contraria previsione di polizza, che deve quindi intendersi priva di ogni effetto se incompatibile con la presente clausola.

**2. Sanction clause** - Generali Italia non è obbligata a garantire una copertura assicurativa né tenuta a liquidare un sinistro o ad erogare una prestazione in applicazione di questo contratto se il fatto di garantire la copertura assicurativa, la liquidazione del sinistro o l'erogazione della prestazione espone Generali Italia a sanzioni, divieti o restrizioni derivanti da risoluzioni delle Nazioni Unite, oppure a sanzioni finanziarie o commerciali, leggi o regolamenti dell'Unione Europea, degli Stati Uniti d'America, del Regno Unito o dell'Italia. La presente disposizione abroga e sostituisce ogni norma difforme contenuta nelle Condizioni di Assicurazione.

**3. Esclusione Territoriale** - Con riferimento alle garanzie di responsabilità civile le stesse non comprendono il rischio e quindi Generali Italia non è tenuta a indennizzare l'Assicurato per qualsivoglia perdita, danno o responsabilità: I. derivante da una pronuncia giurisdizionale o un lodo, ovvero per pagamenti disposti a titolo di rimborso di spese legali ovvero ai fini di una transazione giudiziale, qualora la relativa azione legale sia stata intentata davanti a una autorità giudiziale o arbitrale di un Paese che opera secondo le leggi di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce, o qualsiasi ordine, adottato ovunque nel mondo, che dia esecuzione in tutto o in parte alla pronuncia, al lodo o al pagamento; II. sostenuta dal governo di uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce o derivante da attività che coinvolgono o avvantaggiano il governo dei predetti Paesi o Territori, o laddove il pagamento di tale indennità da parte dell'Assicuratore andrà a beneficio del governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori; III. in relazione a qualsiasi transazione giudiziale o stragiudiziale pattuita o perfezionata prima di qualsiasi azione legale intentata da o a beneficio di soggetti o entità che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei Paesi / Territori elencati in calce. Il termine “entità” comprende qualsiasi società capogruppo, partecipata o collegata posseduta o controllata dal governo di uno o più dei predetti Paesi o Territori, nonché persone fisiche o giuridiche che abbiano la propria sede o residenza in uno o più dei predetti Paesi o Territori. La presente pattuizione prevale su qualsiasi clausola non compatibile con la stessa eventualmente prevista nelle Condizioni di Assicurazione. Paesi / Territori non compresi nell'oggetto del rischio assicurato ai sensi della presente clausola: Afghanistan, Bielorussia, Corea Del Nord, Crimea e Regioni Popolari di Doneck e di Lugansk, Cuba, Iran, Libia, Myanmar, Russia, Siria, Venezuela, Regione Popolare di Kherson e Regione Popolare di Zaporizhzhia.

## **RISPOSTA n.13**

- 1) Si conferma
- 2) Vedasi pag. 8 documento “Informazioni Generali”
- 3) Per l'anno 2023 vedasi tabella riscontro quesito 9

Anno 2021

NUMERO DIPENDENTI	CCNL	ANNO 2021 RETRIBUZIONE LORDA ANNUA	RAL MEDIA
204	DIPENDENTI GAS-ACQUA	7.891.926,60 €	38.685,91 €
339	DIPENDENTI - ENTI LOCALI	6.528.430,48 €	19.257,91 €
7	DIRIGENTI AGECE	500.953,44 €	71.564,78 €
78	SOMMINISTRATI - GAS ACQUA	439.688,09 €	5.637,03 €
108	SOMMINISTRATI - ENTI LOCALI	886.778,16 €	8.210,91 €
<b>TOTALE</b>		<b>16.247.776,77 €</b>	

Anno 2022

NUMERO DIPENDENTI	CCNL	ANNO 2022 RETRIBUZIONE LORDA ANNUA	RAL MEDIA
222	DIPENDENTI GAS-ACQUA	7.835.293,20 €	35.294,11 €
362	DIPENDENTI - ENTI LOCALI	6.798.434,82 €	18.780,21 €
6	DIRIGENTI AGECE	549.088,20 €	91.514,70 €
9	SOMMINISTRATI - GAS ACQUA	76.605,82 €	8.511,76 €
91	SOMMINISTRATI - ENTI LOCALI	1.003.599,89 €	11.028,57 €
<b>TOTALE</b>		<b>16.263.021,93 €</b>	

- 4) Vedasi pag. 8 documento "Informazioni Generali"
- 5) Vedasi risposta quesito 10
- 6) Vedasi risposta quesito 10
- 7) Si pubblica la polizza RCT in corso.
- 8) No.
- 9) No, in conseguenza della precedente risposta
- 10) Si conferma. Vedasi riscontro ai precedenti specifici quesiti pubblicati